



AVVISO PUBBLICO

SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI INQUINANTI

FAQ

Pubblicata il 28 ottobre 2025

1. L'Avviso all'articolo 3 (Interventi del Conto Termico oggetto del contributo integrativo regionale), recita che sono ammissibili al contributo integrativo solo gli interventi già finanziati dal Conto Termico 2.0 al momento della presentazione della Domanda e la cui Scheda-Contratto che disciplina la concessione del Conto Termico 2.0 ha data successiva al 31 dicembre 2023.

Gli interventi finanziati dall'Avviso, che risultano ammissibili tra quelli finanziati dal Conto Termico 2.0, sono gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) ed e) del D.M. 16 febbraio 2016 ovvero gli interventi 2.A, 2.B, 2.E e, solo in aggiunta a tali interventi principali, l'intervento 2.C ("Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling ..." di cui alla lettera c) del medesimo art. 4, comma 2).

Tale intervento accessorio è ammissibile al contributo integrativo regionale anche se non oggetto della medesima Domanda, se comunque un intervento 2.A, 2.B o 2.E è stato finanziato dal Conto Termico 2.0 in precedenza?

R. Sì, ma in tal caso deve essere prodotta la documentazione idonea a dimostrare la natura accessoria dell'intervento 2.C.

Tale Domanda è ammissibile anche nel caso l'intervento principale 2.A, 2.B o 2.E non abbia ottenuto il contributo integrativo regionale in precedenza (ad esempio perché la Scheda-Contratto che disciplina la concessione del Conto Termico 2.0 ha data antecedente il 31 dicembre 2023), ma in tal caso deve essere prodotta anche la documentazione che attesti il precedente finanziamento a valere sul Conto Termico 2.0 dell'intervento principale.